

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI MOLA DI BARI
E LA SCUOLA PARITARIA NON STATALE "SANTA MARIA DI LORETO"

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di novembre, presso la sede del Comune di Mola, in via De Gasperi, n. 135,

TRA

il COMUNE di Mola di Bari (d'ora innanzi denominato Comune), nella persona del Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali, Dott. Filippo Lorusso

E

la scuola dell'infanzia paritaria non statale "Santa Maria di Loreto", con sede in Mola di Bari, alla via Di Vagno, 163 (PI/C.F. 01263610634), nella persona del responsabile e direttrice della scuola, Rosetta FERRAZZANO, all'uopo delegata dal legale rappresentante, Antonia COLAFEMMINA

RICHIAMATI:

- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 (*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*), che ha stabilito che la scuola paritaria è parte costitutiva ed integrante del sistema educativo nazionale e che svolge un servizio pubblico nell'interesse del bene comune
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 (*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*), che ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative
- l'articolo 1, comma n. 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che il "Ministro delle Pubblica Istruzione, così definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate"
- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, che ha disciplinato le modalità per la domanda e il mantenimento della parità scolastica
- la Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (*Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*), che ha disciplinato il programma regionale di interventi "interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio, rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione", attribuendo agli enti locali le relative funzioni amministrative
- l'articolo 9 comma 4 della L.R. n. 31/2009, che dispone che i comuni contribuiscono alle finalità della medesima legge, "con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell'infanzia paritarie"
- il regolamento regionale 31 maggio 2012, n. 10, che ha dato attuazione normativa della Legge Regionale n. 31/2009
- la deliberazione G.C. n. 7 del 20/01/2015, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Mola di Bari e la scuola paritaria non statale "Fiorilandia"
- la deliberazione G.C. n. 8 del 20/01/2015, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Mola di Bari e la scuola paritaria non statale "Santa Maria di Loreto"

RILEVATO che le convenzioni di cui alle richiamate deliberazioni G.C. n. 7/2015 e n. 8/2015 sono scadute;

RILEVATA, altresì, la volontà dell'Amministrazione Comunale di disciplinare, attraverso le modalità previste dal richiamato articolo 9 comma 4 della L.R. n. 31/2009, i rapporti tra il Comune di Mola e le scuole paritarie non statali "Santa Maria di Loreto" e "Florilandia";

Dr. Rosetta Ferrazzano

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione G.R. n. 184 del 18/11/2019, con la quale è stata approvata la presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le costituite parti si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Mola di Bari, in attuazione delle norme in premessa richiamate garantisce la frequenza alla scuola dell'infanzia di tutti i bambini di età compresa fra tre e sei anni, riconoscendo alle famiglie la più ampia libertà di scelta educativa e assicurando parità di accesso e fruizione dei servizi. A tal fine, il Comune riconosce il ruolo svolto dalle scuole paritarie non statali quali componenti essenziali dell'offerta formativa.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune di Mola di Bari (d'ora innanzi denominato Comune) e gli Enti Gestori delle scuole paritarie non statali (d'ora innanzi denominati Enti Gestori).

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore garantisce un servizio educativo che promuove la formazione integrale della personalità del minore e ne favorisce lo sviluppo di tutte le potenzialità mediante un'offerta scolastica integrata e di qualità. A tal fine, l'Ente Gestore si impegna a:

1. accogliere i bambini che compiono i tre anni entro l'anno solare e gli eventuali anticipatori, dando priorità ai minori residenti nel Comune di Mola. L'accoglienza dovrà avvenire senza alcuna discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione, favorendo, in particolare, l'inserimento e l'integrazione dei bambini svantaggiati e portatori di handicap;
2. garantire l'accoglienza e l'integrazione di alunni stranieri attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti specifici;
3. adeguare la composizione delle sezioni alle disposizioni ministeriali in materia;
4. garantire che il personale docente sia munito dei titoli di studio idonei a norma di legge e che il suo numero sia adeguato alle sezioni funzionanti;
5. adeguare l'organico del personale ausiliario al numero degli iscritti, al progetto educativo della scuola, all'organizzazione scolastica nonché alla necessità di garantire idonee condizioni igienico-sanitarie degli edifici. Il personale docente, educativo ed ausiliario addetto alla scuola dell'infanzia paritaria convenzionata, è assunto dall'Ente Gestore dal quale dipende ad ogni effetto. Il rapporto di impiego è regolato dalle norme vigenti in materia e dai contratti nazionali di categoria. All'inizio dell'anno scolastico deve essere inviato al Settore Servizi Socio-culturali del Comune l'elenco nominativo del personale educativo docente e di quello ausiliario dipendente dall'Ente Gestore;
6. garantire la sostituzione del personale docente e non docente in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo, in misura appropriata per mantenere un'adeguata qualità dell'offerta formativa;
7. garantire, in caso di intervento assistenziale, ai sensi della Legge n.104/1992, la presenza di insegnanti di sostegno e/o di personale assistenziale con idonea preparazione e competenza;
8. favorire l'aggiornamento periodico e la formazione dei docenti;
9. garantire la più ampia partecipazione delle famiglie alla vita scolastica;
10. comunicare al Comune di Mola il proprio calendario scolastico, assicurando una durata non inferiore a quella stabilita per le scuole dell'infanzia statali del Comune di Mola. L'orario di apertura giornaliera della scuola dell'infanzia paritaria convenzionata non può essere inferiore a quello delle scuole dell'infanzia statali del Comune di Mola;
11. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla dotazione di arredi e di sussidi didattici, agli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza degli edifici, delle attrezzature igienico sanitarie, del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quant'altro necessario al funzionamento delle scuole stesse;

Dr. Riccardo Fusco

12. gestire direttamente il servizio di mensa scolastica, assumendone tutti gli oneri economici relativi, garantendo qualità, quantità e controllo igienico degli alimenti somministrati e rispettando le disposizioni nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento alle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica ed aziendale di cui alla DGR n. 1435 del 02/08/2018;
13. determinare le rette di frequenza degli utenti nel rispetto del principio dell'equità e di parità di trattamento, individuando e applicando tariffe differenziate sulla base del reddito familiare mediante la valutazione dell'attestazione ISEE.

Art. 6 – Obblighi a carico del Comune di Mola

Il Comune di Mola si impegna a:

1. corrispondere all'Ente Gestore il contributo che, annualmente, la Regione Puglia destina alle scuole paritarie nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio. Tale contributo sarà erogato dopo l'accreditamento delle somme al Comune da parte della Regione Puglia
2. corrispondere all'Ente Gestore un contributo comunale pari a € 1.032,00
3. corrispondere all'Ente Gestore eventuali ulteriori contributi rivenienti da finanziamenti nazionali e/o regionali.

La liquidazione dei contributi di cui sopra sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali, previa presentazione, da parte dell'Ente Gestore, della seguente documentazione:

- progetto educativo della scuola
- relazione dettagliata del servizio erogato
- elenco degli alunni iscritti
- documentazione relativa alla sussistenza del riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000, e all'autorizzazione all'esercizio delle attività
- copia del bilancio di previsione relativo all'anno successivo e copia del rendiconto consuntivo di gestione dell'anno precedente a quello di riferimento e approvati dall'organo competente. I documenti contabili sopra citati, dettagliati per specifiche voci di entrata e spesa, debbono riportare il parere favorevole di regolarità contabile e finanziaria di un Revisore dei Conti iscritto all'Albo dei Revisori, ovvero dagli Enti previsti dallo statuto della scuola.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per gli anni scolastici 2019_2020 e 2020_2021, sino al 31 agosto 2021, a partire dalla data di sottoscrizione. Non è consentito il rinnovo tacito. Il Comune di Mola ha la facoltà di recedere in caso di inadempienza, da parte dell'Ente Gestore, agli obblighi di cui alla presente convenzione.

La presente Convenzione può essere risolta anticipatamente e unilateralmente, previa disdetta scritta da inviarsi a cura della parte retrocedente, tramite PEC. In tal caso, il contributo annuo dovuto sarà rapportato al numero di mesi di vigenza della convenzione, compreso il mese della disdetta.

La presente Convenzione decadrà nel caso in cui la scuola paritaria contraente perda la parità scolastica o l'autorizzazione al funzionamento, di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Comune di Mola di Bari, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa l'Ente Gestore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

Dr. Rosalba Ferraro

I dati vengono trattati per un periodo non superiore alla durata della presente convenzione, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

Art. 9 – Controversie

Eventuali controversie sono devolute alla competenza del giudice ordinario. A tale scopo è stabilita la competenza esclusiva del foro di Bari.

Art. 10 – Spese, imposte e tasse


Tutte le spese del presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dar corso legale alla presente convenzione, immediate e future, sono a carico dell'Ente Gestore.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso di uso.

Letto, confermato e sottoscritto in Mola di Bari nella residenza municipale

Il Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali

Il Legale Rappresentante Ente Gestore



Cognome..... **FERRAZZANO**

Nome..... **ROSETTA**

nato il..... **09/10/1944**

(atto n..... P..... S.....)

a..... **SESSA CILENTO** **SA**

Cittadinanza..... **ITALIANA**

Residenza..... **SAN VALENTINO TORIO (SA)**

Via..... **VIA BOTTOSANTI N° 4**

Stato civile..... **LIBERA**

Professione..... **RELIGIOSA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **160**

Capelli..... **CASTANI**

Occhi..... **CASTANI**

Segni particolari.....



Firma del titolare: *Rosetta Ferrazzano*
SAN VALENTINO TORIO **18/08/2015**
 IL SINDACO

Impronta del dito
 indice sinistro

Il Funzionario incaricato
Vincenzo Vergati



ESATE C. 12^{es}



Data di scadenza: 09/10/2026

AU 5762848



IPZS - M. OC. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

SAN VALENTINO TORO (SA)

CARTA D'IDENTITÀ

N.° AU 5762848

DI

FERRAZZANO

ROSETTA